



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 117 del 08/07/2010**

COMUNE DI RUTIGLIANO

Esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- a) che, con decreto n. 29 del 22/02/2010, preso atto del rifiuto dell'indennità di esproprio da parte della ditta Lucarelli Francesco delle aree necessarie alla costruzione del sovrappasso ferroviario, è stato a questi disposto l'esproprio del suolo individuato in catasto al foglio 14 particella n. 829 (già 303), della superficie di 33 mq;
- b) che, con atto di citazione del 22.09.1999, il Sig. Francesco Lucarelli, rappresentato e difeso dall'ALA. Alida Deviti, compulsava in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, sez. distaccata di Rutigliano, il Comune di Rutigliano per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione illegittima di una parte di suolo agricolo di sua proprietà sito in Rutigliano alla contrada "Macchia Palumbo" interessato dalla procedura ablativa per la realizzazione del "Sovrappasso ferroviario di via Conversano", nonché dell'ulteriore porzione del terreno non interessata materialmente dall'opera pubblica, ma divenuta di proprietà del Comune in quanto irreversibilmente trasformata a causa dei residui tossici di combustione per la "continua ricaduta di scarichi dei mezzi pesanti in transito sul sovrappasso" che avrebbero reso inutilizzabile qualsiasi produzione agricola;
- c) che il Comune di Rutigliano, costituitosi nel suddetto giudizio con il legale difensore all'ALA. Carlo Giampaolo, respingeva ogni addebito chiamando in causa la Ditta Intini Angelo s.r.l., appaltatrice dei lavori e responsabile dei danni a terzi in virtù del punto 4 del contratto d'appalto;
- d) che la Ditta Intini s.r.l., rappresentata e difesa dall'Aw. Francesco Notarnicola, si costituiva nel suddetto giudizio sostenendo di avere eseguito i lavori su appalto del Comune di Rutigliano, il quale aveva provveduto direttamente all'occupazione e all'esproprio delle aree, e che i lamentati danni derivati dal diverso assetto viario e dal conseguente diverso flusso della circolazione stradale non potevano essere addebitati all'appaltatore, in quanto causa diretta delle scelte urbanistiche operate dall'Amministrazione Comunale;
- e) che, con nota del 04.06.03, acquisita agli atti in data 12.06.03 prot, n. 7622, il Sig. Lucarelli, tramite l'Avv. Deviti, proponeva al Comune una composizione bonaria della vicenda giudiziaria, dichiarandosi disponibile a cedere l'intero fondo di sua proprietà a fronte della corresponsione in suo favore della somma di euro 12.000,00 a titolo di indennità di esproprio e occupazione, comprensiva anche della parte del fondo non espropriata, oltre spese legali con rinuncia agli interessi e alla rivalutazione;
- f) che, con nota del 13.09.04, prot n. 12283 del 14.09.04, il legale difensore del Comune Avv. Giampaolo, alla luce delle intervenute pronunce giurisprudenziali in materia, suggeriva di addivenire alla soluzione bonaria della controversia;

- g) che, con nota del 06.05.04, prot. n. 6611, è stato richiesto al consulente legale dell'ente comunale Avv. Michele Didonna, parere pro ventate in ordine alla prospettata definizione transattiva;
- h) che, con nota del 14.05.04, prot. n. 7052, l'Avv. Michele Didonna ha espresso parere favorevole all'accordo transattivo, con proposizione delle seguenti condizioni:
- 1) pagamento a carico del Comune della somma di euro 10,000,00 in favore del Sig. Lucarelli per indennità di esproprio e indennità di occupazione a fronte della cessione volontaria da parte di questo della intera particella catastalmente individuata al Fg. 14, p.lla 303;
  - 2) pagamento a carico della Ditta Intini s.r.l. in favore del difensore del Sig. Lucarelli della somma di euro 1.800,00 oltre IVA e CAP per le spese della difesa; 3) abbandono del giudizio con compensazione delle spese legali tra il Comune e la Società Intini s.r.l.;
- i) che, con nota del 07.02.05, prot. n. 1895 del 08.02.05, l'Avv. Giampaolo ha comunicato la disponibilità della Ditta Intini s.r.l. ad accollarsi le spese della difesa del Sig. Lucarelli pari a euro 1.800,00 oltre IVA e CAP;
- j) che, con deliberazione n. 31 del 24.02.05, la Giunta Municipale ha approvato schema di transazione, autorizzando il Responsabile del Servizio Legale alla sottoscrizione dell'atto transattivo;
- k) che, con la suddetta deliberazione di G.M. è stato dato atto che la somma di euro 10.000,00 dovuta dal Comune al Sig. Lucarelli secondo gli accordi transattivi sarebbe stata liquidata nel modo seguente:
- a) euro 373,61 ad avvenuta sottoscrizione dell'atto transattivo, previo svincolo di detta somma da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Rutigliano, in quanto già depositata dal Comune presso il Ministero del Tesoro - Direzione Provinciale del Tesoro di Bari Cassa Depositi e Prestiti N. di Posizione 152572;
  - b) euro 9.626,39 a seguito di riconoscimento e finanziamento del debito "fuori bilancio" da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194, Lett. D) del D. LGS. n. 267/2000;
- l) che, con deliberazione n. 65 del 05.10.05, il Consiglio Comunale ha riconosciuto nei confronti del Sig. Lucarelli Francesco, ai sensi dell'art. 194 Lett. D) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di euro 9.626,39;
- m) che, con nota prot. n. 952/LL.PP. del 28/04/2005, il Responsabile dell'Area LL.PP. ha autorizzato lo svincolo ed il pagamento della somma di euro 373,61, relativa all'esproprio del suolo individuato in catasto al foglio 14, particella n. 829, di 33 mq;
- n) che, con determinazioni n. 793/05 e n. 832/2005 è stata impegnata e liquidata al Sig. Lucarelli Francesco la somma di euro 9.626,39;
- o) che, con lettera in data 10/06/2010 acclarata al protocollo comunale con n. 10830 in pari data, la signora Ida Matarrese, coniuge del defunto sig. Lucarelli Francesco, ha rilevato che la particella n. 828 (già 303) fg. 14 è ancora a questi intestata e, quindi, ha richiesto la voltura a favore del Comune, a cura e spese di quest'ultimo;
- p) che, per poter procedere alla voltura catastale della particella in oggetto, necessita produrre formale decreto di esproprio;
- q) che, a seguito di verifiche catastali, è stato accertato quanto segue:
- la particella 303, di complessivi 595 mq, è stata soppressa ed ha originato le particelle 828 di 562 mq e 829 di 33 mq, per complessivi 595 mq;
  - entrambe le particelle 828 ed 829 risultano ancora intestate al Comune di Rutigliano;
- r) che, pertanto, in aggiunta alla voltura della particella n. 828, formalmente richiesta dalla sig.ra Ida Matarrese, necessita procedere anche alla voltura della particella 829;
- s) che, in forza delle particolari disposizioni di cui all'art. 43, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è possibile procedere all'emanazione del decreto di esproprio, ora per allora, del suolo individuato in catasto al foglio 14, particelle n. 828 e 829, allo stato attuale in possesso di questo Comune;

VISTI:

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

la Legge reg. 22 febbraio 2005 n. 3;

## DECRETA

l'acquisizione per pubblica utilità in favore del Comune di Rutigliano del suolo individuato in catasto al foglio 14, particelle n. 828 di 562 mq e 829 di 33 mq, di estensione complessiva pari a 595 mq, di proprietà del defunto sig. Lucarelli Francesco, nato a Bari il 21/07/1935, residente in Rutigliano alla Via Giusti n. 5, codice fiscale LCR FNC 35L21 A662H;

## DISPONE

inoltre, la pubblicazione, registrazione, trascrizione e voltura del presente decreto, nonché la sua notifica, in qualità di coniuge del defunto sig. Lucarelli Francesco, alla sig.ra Matarrese Ida, nata a Castellana Grotte (BA) il 25/08/1942 e residente in Rutigliano alla Via Giusti n. 5.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Loruzzo Andrea

---